



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Direzione generale Bilancio

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario Generale

Al Segretariato regionale  
per l'Umbria

OGGETTO: Concessione contributi ai sensi degli articoli 35 e 31, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con nota prot. 1505 del 28 maggio 2020 il Segretariato regionale per l'Umbria ha chiesto un parere sulla corretta applicazione dell'art. 31, comma 2, del Codice di settore, e in particolare se possa essere rilasciato un pronunciamento favorevole sull'ammissibilità a contributo, anche in una fase successiva alla chiusura del procedimento di autorizzazione dei lavori richiesto ai sensi dell'art. 21 del medesimo Codice, ed eventualmente anche nel caso limite di lavori già ultimati da tempo.

Il quesito è originato da alcune criticità rilevate nel corso dell'attività istruttoria, con particolare riferimento a tre casi nei quali la Soprintendenza ha rilasciato un provvedimento favorevole di ammissibilità a contributo alcuni anni dopo il rilascio dell'autorizzazione ai lavori.

Sulla questione si è espressa codesta Direzione con le note prot. 7734 del 29 maggio 2020 e 8334 dell'11 giugno 2020, ritenendo che non dovrebbe essere possibile ammettere tali interventi a contributo, sia per la necessaria contestualità del provvedimento di ammissibilità al contributo all'autorizzazione ai lavori prevista dall'art. 31, comma 2, del Codice, sia per l'intervenuta sospensione temporanea dell'efficacia della concessione dei contributi disposta dall'art. 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, rimettendosi in ogni caso al parere di questo Ufficio.

Al riguardo, si ritiene condivisibile l'orientamento di codesta Direzione, con le precisazioni che seguono.

In primo luogo, si rileva che l'art. 31, comma 2, del Codice di settore, dispone il principio della contestualità del provvedimento di ammissibilità al contributo a quello di autorizzazione ai lavori.

L'art. 31 del Codice, dopo aver precisato che gli interventi conservativi volontari sui beni culturali devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 21, al comma 2 prevede: "In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge".



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

## UFFICIO LEGISLATIVO

Il comma 3 precisa che, limitatamente al contributo in conto interessi previsto dall'art. 37 del Codice, l'ammissione è disposta sulla base delle risorse disponibili, determinate annualmente.

La norma riproduce sostanzialmente l'art. 35 del Testo Unico n. 490 del 1999, che, nel disciplinare gli interventi conservativi avviati su iniziativa del proprietario, possessore o detentore del bene, in una prospettiva di semplificazione procedimentale, ha introdotto il principio di contestualità dell'accertamento, in sede di autorizzazione degli interventi, anche della sussistenza dei presupposti che consentono la contribuzione pubblica nonché l'accesso alle agevolazioni tributarie previste dalle normative di settore, per le quali è richiesta la certificazione del carattere "necessario" dell'intervento.

Il Giudice amministrativo ha chiarito la portata applicativa dell'art. 31 citato, evidenziando che *"Invero, la disposizione in parola, che riproduce analoga previsione già recata nel previgente testo unico dei beni culturali di cui al dlgs n.490 del 1999, ha un indubbio contenuto di tipo procedurale e conferisce al Soprintendente il potere-dovere di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande di contributo, prevedendo, peraltro, che tale pronuncia di ammissibilità avvenga esattamente in sede di presentazione della istanza di rilascio di autorizzazione ai lavori, sempreché in quella sede sia, appunto, prodotta la richiesta di ammissione dell'intervento ai contributi"*. Il Giudice ha inoltre affermato che il legislatore, con l'art. 31, comma 2 del Codice di settore, ha espressamente qualificato la tardività della istanza di contributo (rispetto alla istanza di autorizzazione) *"quale condizione di non procedibilità della domanda di contributo"* (TAR Toscana, sentenza n. 262 del 2008).

In sede di appello il Giudice (nel riformare la sentenza di primo grado ma non in punto di diritto) ha chiarito che il regime previgente al Testo Unico n. 490 del 1999 consentiva *"invece, di presentare la domanda di agevolazione a lavori terminati e collaudati"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1556 del 2014). Pertanto, al fine di valutare l'eventuale operatività della condizione "di contestualità", assume rilevanza la data di presentazione dell'istanza di nulla osta, con la conseguenza che per le istanze di autorizzazione ai lavori presentate antecedentemente al nuovo regime, resta possibile presentare domanda di ammissibilità ai contributi anche successivamente, senza che ciò possa valere quale condizione di non procedibilità della domanda.

Conclusivamente sul punto, il Codice di settore, secondo l'interpretazione fornita dal Giudice amministrativo, richiede oggi che il Soprintendente si esprima sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi contestualmente al rilascio dell'autorizzazione ai lavori, e ciò anche nel rispetto del più generale principio di economicità dell'azione amministrativa.

In secondo luogo, relativamente alla sospensione temporanea dell'efficacia della concessione dei contributi disposta dall'art. 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, si precisa quanto segue.

Nel 2012 il legislatore, per esigenze di c.d. "spending review" ha introdotto alcune disposizioni legislative che hanno posto notevoli restrizioni alla materia dei contributi.

In particolare, l'art. 1, comma 26 ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, nella formulazione originaria, prevedeva: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"*.

Con l'art. 1, comma 77, della legge 228 del 2012 il termine finale, temporalmente stabilito al 31 dicembre 2015, è stato sostituito dalla circostanza del *"pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari"*.



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

## UFFICIO LEGISLATIVO

La disposizione è stata poi abrogata con effetto dal 1 gennaio 2019, dall'art. 1, comma 314, della legge n. 205 del 2017.

Il predetto comma dispone inoltre che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, secondo le modalità stabilite, anche ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*. Detto decreto interministeriale è stato adottato in data 24 ottobre 2018.

Le richiamate disposizioni hanno pertanto disposto, nel periodo temporale individuato dal legislatore, la concessione dei contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 del Codice, che è tornata possibile solo dal 1 gennaio 2019.

Con parere prot. 4773 del 10 marzo 2014, questo Ufficio ha già chiarito, conformemente all'avviso dell'allora Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale (cfr. circolare n. 360 del 2012), che la prevista sospensione riguardava non solo la materiale erogazione dei contributi, ma anche la relativa attività propedeutica ed istruttoria circa l'ammissibilità delle relative istanze, in virtù della finalità della norma di ridurre il debito derivante dagli impegni assunti dall'amministrazione nel corso degli anni e di verificare la reale sostenibilità di quelli futuri.

La ripresa della concessione dei contributi comporta *ex se* la ripresa dell'attività istruttoria e quindi dell'esame delle pratiche, da parte delle Soprintendenze, ai fini del preventivo esame di ammissibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, come peraltro disposto dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con circolare n. 3 del 2019.

Stante la volontà del legislatore di sospendere la concessione dei contributi a far data dal 15 agosto 2012, e la conseguente sospensione delle relative attività istruttorie, in mancanza di un'espressa disposizione normativa in tal senso non si ritiene consentita, una volta che tale concessione sia tornata possibile, la “riammissione in termini”, ossia la riammissione a contributo delle istanze che avrebbero potuto astrattamente essere accolte durante il periodo di “sospensione obbligatoria” *ex lege* ma per le quali non è stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità.

Ai fini dell'erogazione dei contributi potranno pertanto essere considerati (oltre agli interventi per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di ammissibilità prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012) solo gli interventi le cui dichiarazioni di ammissibilità a contributi siano state rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, contestualmente all'autorizzazione ai lavori.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Annalisa Cipollone)